

Giustizia. Il ministro Orlando fiducioso sull'ok imminente alla riforma, ma l'Anm lancia l'allarme per alcune criticità e per un nuovo illecito disciplinare

Custodia cautelare, il nodo «colletti bianchi»

LE QUESTIONI SUL TAPPETO

Corruzione, quasi impossibili anche i domiciliari.

I ritardi delle toghe (puniti con la censura) annullano le manette «senza appello»

Donatella Stasio

ROMA

■ I detenuti in attesa di giudizio «diminuiscono» e rispetto al 2009 sono addirittura «la metà» (10mila), fa sapere il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Ma governo e maggioranza continuano a considerare prioritaria la riforma della custodia cautelare, al punto che, secondo le previsioni del guardasigilli, «nelle prossime settimane avremo un nuovo testo in vigore» con cui l'Italia «potrà risolvere il problema». La proposta di legge ribattezzata "stop alle manette" è già nel calendario di giugno dell'Aula della Camera e tuttavia la previsione del ministro potrebbe rivelarsi azzardata poiché il testo tornato a Montecitorio dal Senato (in teoria per il sì definitivo) contiene almeno tre criticità, che allarmano magistrati come Giuseppe Pignatone e l'Anm: per i reati dei colletti bianchi diventa di fatto inapplicabile, o comunque si riduce moltissimo, il ricorso al carcere preventivo e persino agli arresti domiciliari; in caso di ritardo nella trasmissione degli atti al Tribunale del riesame o nel deposito dell'ordinanza di custodia cautelare, scatta la responsabilità disciplinare delle toghe (punite con sanzione non inferiore alla censura) ma, soprattutto, decade la misura cautelare, che non può più essere rinnovata (salvo casi eccezionali); viene reintrodotta la «presunzione assoluta di adeguatezza» del carcere preventivo per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga, sebbene la Consulta l'abbia cancellata nel 2011.

Ce n'è abbastanza per dubitare che la riforma diventerà legge nelle prossime settimane. A que-

sto punto, la decisione di confermare o modificare il testo diventa politica e impone un chiarimento nella maggioranza e con il governo. Due le linee di pensiero: o si approva il testo così com'è, rinviando le correzioni a un successivo intervento legislativo; oppure si procede alle modifiche e si rimanda l'articolato a Palazzo Madama. In questo secondo caso, però, occorre una larga maggioranza, poiché la norma che cancella o riduce il ricorso al carcere e ai domiciliari per i colletti bianchi è stata votata da Camera e Senato nell'identico testo e quindi si è formata la cosiddetta «doppia conforme», superabile solo se c'è un accordo molto ampio.

L'esame del testo è appena ripreso in commissione Giustizia, a Montecitorio dove, anche grazie al lavoro del Servizio studi, le tre questioni sono già sul tappeto. Anche i due relatori, Carlo Sarro (Fi) e Anna Rossomando (Pd) ne hanno parlato nella relazione, sia pure senza sbilanciarsi. Solo sul nuovo illecito disciplinare dei magistrati hanno fatto notare che la norma inserita dal Senato sembra «fuori materia» rispetto al provvedimento. Per l'Anm è una norma «molto pericolosa». Il presidente Rodolfo Sabelli, dopo aver ricordato che già oggi il comportamento negligente del magistrato costituisce illecito disciplinare, sostiene che la riforma «apre un varco ad automatismi», cioè ad accertamenti disciplinari su situazioni «che generalmente non dipendono dalla responsabilità del magistrato» ma da disfunzioni (una notifica non tempestiva, un ritardo nella nomina del difensore ecc). «Molto pericolosi» anche gli effetti processuali della nuova norma. Il Codice prevede già che il Pm debba trasmettere gli atti al Tribunale del riesame entro 5 giorni e che la decisione debba intervenire entro 10 giorni dalla trasmissione. La riforma aggiunge un ulteriore termine di 30 giorni per il deposito dell'ordinanza,

prorogabile fino a 45 giorni. In tutti e tre questi casi, il ritardo non solo fa scattare la responsabilità disciplinare del magistrato ma rende inefficace la misura cautelare, senza possibilità di rinnovarla. «Attualmente, l'inefficacia per motivi formali della misura cautelare non ne impedisce la rinnovazione - osserva Sabelli - mentre la riforma la esclude, "salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate". Questo è pericoloso, perché basta una notifica sbagliata per sfiorare i termini e impedire di rinnovare la misura».

Ma «molto pericolosa» è anche la norma che impedisce di ricorrere al carcere preventivo o agli arresti domiciliari se il giudice (in sede cautelare) ritiene, fra l'altro, «che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5», se cioè prevede che sarà irrogata una pena non superiore a 3 anni. «Anzitutto la valutazione che si fa in sede cautelare è ontologicamente diversa da quella che si fa in sede di esecuzione della pena - osserva sempre Sabelli -. Inoltre parliamo di 3 anni irrogati in concreto, anche se la pena edittale è più alta; il che impedirà al giudice di ricorrere al carcere preventivo e agli arresti domiciliari per reati di una certa gravità, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione poiché l'esperienza dimostra che raramente la corruzione è punita con più di 3 anni». «Introdurre una norma che riduce la custodia cautelare per i colletti bianchi - conclude Sabelli - significa perseverare sulla scia del diritto penale d'autore stigmatizzato dalla Corte costituzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

